REGOLAMENTO (CEE) N. 1898/93 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2353/89 che stabilisce le modalità d'applicazione per la concessione dell'aiuto a favore di taluni legumi da granella, nonché fissazione dell'importo dell'aiuto per taluni legumi da granella per la campagna di commercializzazione 1993-94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 762/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che introduce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2064/92 [2], in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], in particolare l'articolo 2 e l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93 [5], in particolare l'articolo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 762/89, l'importo dell'aiuto viene calcolato tenendo conto sia della necessità di mantenere le superfici tradizionalmente destinate alla coltura di legumi da granella, sia degli aiuti concessi a questa coltura nel quadro di altre regolamentazioni comunitarie; che è opportuno fissare l'aiuto comunitario per ettaro al livello indicato nel presente regolamento;

considerando che, dalla verifica delle superfici adibite alla coltura dei legumi da granella, non è risultato un superamento della superficie massima garantita di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2353/89 della Commissione, del 28 luglio 1989, che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore di taluni legumi da granella [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3242/92 [7];

considerando che l'aiuto concesso a favore di taluni legumi da granella è un aiuto per ettaro; che a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo [8], per gli aiuti all'ettaro il fatto generatore del tasso di conversione agricolo interviene all'inizio della campagna di commercializzazione per la quale è concesso l'aiuto; che occorre di conseguenza abrogare la disposizione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2353/89;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi fissati in ecu che a partire dalla campagna di commercializzazione 1993-94 devono essere divisi per il coefficiente 1,013088 fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione [9], modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 [10], nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1993-94, l'aiuto alla produzione di legumi da granella istituito dal regolamento (CEE) n. 762/89 è fissato a 84,89 ECU per ettaro di superficie sottoposta a semina e raccolta.

Articolo 2

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2353/89 il paragrafo 2 è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 76.
[2] GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 47.
[3] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.
[5] GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.
[6] GU n. L 222 dell'1. 8. 1989, pag. 56.
[7] GU n. L 322 del 7. 11. 1992, pag. 8.
[8] GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
[9] GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.
[10] GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione